AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

Deliberazione Assemblea
atto n.09/2026

Seduta del 04/11/2026 , ore 16:00 in videoconferenza

Presenti:

BEGOTTI STEFANO , Presidente dell'Agenzia

- PROVINCIA DI CREMONA, nella persona del Vicepresidente Luciano Toscani, rappresentante una quota di partecipazione pari al 21,8323%;
- PROVINCIA DI MANTOVA, nella persona del Consigliere delegato Enrico Lungarotti rappresentante una quota pari al 23,1677%;
- COMUNE DI CREMONA, nella persona del Consigliere Mattia Gerevini, rappresentante una quota di partecipazione pari al 24,4895%;
- COMUNE DI MANTOVA, nella persona dell'Assessore Provenzano Davide , rappresentante una quota di partecipazione pari al 20,5105%;
- COMUNE DI CREMA nella persona dell'Assessore Bordo Franco rappresentante una quota di partecipazione pari al 3,6782%;
- COMUNE DI BORGO VIRGILIO, nella persona del Sindaco Francesco Aporti rappresentante una quota di partecipazione pari al 1,6370%;
- COMUNE DI PORTO MANTOVANO, nella persona del Sindaco Maria Paola Salvarani, rappresentante una quota di partecipazione pari al 1,8050%;

. COMUNE DI CURTATONE, nella persona dell'Assessore Cinzia Cicola,rappresentante una quota di partecipazione pari al 1,5939%;

- ASSENTI : COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO.

Assiste il Direttore Giulio Biroli che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante, assistito dal funzionario Giovanni Balzanelli.

Oggetto: **Modifica del "regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023 n° 36 e s.m.i.**

L'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA

DECISIONE

- Dispone la modifica al "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", approvato con deliberazione n. 14 del 9 dicembre 2024;
- Allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo completo di tale "Regolamento modificato" con denominazione: "Allegato A: regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche";
- La modifica è richiesta essenzialmente dai recenti indirizzi della Corte dei Conti e dai chiarimenti normativi in merito all'imputazione degli oneri IRAP a carico dell'Ente ed al riconoscimento dell'incentivo alle figure dirigenziali;
- Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data la necessità di conformare con tempestività i "Criteri" succitati al vigente quadro normativo ed interpretativo in materia.
-

Premesso che:

- Con riferimento alla annosa questione dell'applicazione dell'IRAP sugli incentivi per funzioni tecniche, previsti da specifiche disposizioni di legge, l'impostazione conservativa della Corte dei conti si è recentemente modificata rispetto ai contratti disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023, proprio sulla scorta delle novità testuali introdotte in materia da parte del legislatore. A tale proposito, in particolare, la Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 103/2026/PAR del 18.03.2026, così si è espressa:
  "Nel riscontrare i primi due quesiti sollevati dall'Amministrazione istante, occorre richiamare in primis il pertinente quadro regolatorio di riferimento, recato nel passaggio testuale del comma 3 del prefato art. 45 (d.lgs. n. 36/2023) *che dispone "Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". La lettera della norma specifica che tali incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ma nulla precisa in merito all'IRAP.*
- Lo stesso comma 3 dispone che gli incentivi relativi alle attività tecniche constano di un ammontare pari all'80%, da ripartire, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10, nonché tra i loro collaboratori; ai sensi del successivo comma 5, il restante 20%, invece, è destinato ai fini enumerati nei commi a seguire (commi 6 e 7). Su tale cornice normativa si sono innestati indirizzi contrastanti in ordine agli oneri IRAP, sussumibili nelle diverse soluzioni applicative: finanziamento dell'IRAP fuori dalle risorse degli incentivi (ovvero il 2%) e, quindi, a carico del bilancio dell'ente; imputazione nell'ambito dell'80% del 2% destinato al personale e, quindi, di fatto a carico di quest'ultimo; copertura nell'ambito del rimanente 20% destinato ad altre finalità per le quali la norma, però, non annovera l'IRAP.

- Conseguentemente, il Collegio è orientato ad escludere in sé l'Irap dall'ammontare degli incentivi secondo le summenzionate percentuali. Il criterio testuale della norma ex comma 3 dell'art. 45, citato, è chiaro nel ricomprendere, nel perimetro degli accantonamenti per gli incentivi tecnici, esclusivamente le quote economiche destinate al personale e gli oneri previdenziali assistenziali (oneri riflessi), legati direttamente alla posizione del dipendente; perimetro nel quale non trova collocazione l'IRAP, come detto, tributo proprio dell'Ente che non può essere diversamente traslato senza snaturarne la finalità del presupposto dell'imposizione.
- Nello stesso senso si pone lo "schema di disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" del 19 ottobre 2023, predisposto da ITACA per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni laddove prevede, sull'argomento, che "gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico" (art. 10, comma 4), cui poi ha fatto rinvio il parere MIT n. 2986 emesso il 26/09/2024.
- Quale strumento a presidio della copertura finanziaria degli oneri Irap, il quadro economico dell'intervento trova un espresso referente normativo, da leggere in combinato disposto con il pluricitato comma 3 dell'art. 45, nell'art. 5 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, che ne disciplina la composizione. Detta previsione inserisce alcune voci dell'incentivo ex art. 45 al punto 8) "spese tecniche relative (…) all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" (riferimento all'80%); al successivo punto 10) sono menzionate le "spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice" (riferimento al 20%); riserva, infine, al punto 18) l'"IVA ed eventuali altre imposte", tra le quali rientra l'IRAP, il cui onere dunque fuoriesce dal perimetro del tetto del 2% riservato agli oneri relativi alle attività tecniche tipizzate nell'allegato I.10, nelle due componenti percentuali dell'80 e del 20 fissate ex lege".
- Alla luce di quanto espresso dalla Corte dei conti della Lombardia, si rende necessario modificare il "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", approvato con deliberazione n. 14 del 9 dicembre 2024.

Dato Atto che:

- con l'approvazione di modifica del regolamento in oggetto viene inoltre regolarizzata l'assegnazione dell'incentivazione anche a carico dei dirigenti; la disposizione è dettata dall*'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 104/2023 (*Correttivo) nonché dal D.L. 73/2025 ed è applicabile a partire dal 1 gennaio 2025.
- che lo statuto dell'Agenzia prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dell'Assemblea prima di procedere all'approvazione del Codice da parte del Consiglio di Amministrazione.

Visti:

- D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. n. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

- D.L. 73/25;
- il vigente statuto dell'Agenzia
- Regolamento di contabilità dell'agenzia approvato con deliberazione del CdA n° 1 del 08/01/2016 ;
- CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022;
- CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026.

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole alla modifica del Regolamento " per gli incentivi alle funzioni tecniche", approvato con deliberazione dell'Agenzia n. 14 del 9 dicembre 2024.
2. Di confermare le modifiche contenute nel testo del regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che la modifica è richiesta essenzialmente dai recenti indirizzi della Corte dei Conti e dai chiarimenti normativi in merito all'imputazione degli oneri IRAP a carico dell'Ente ed al riconoscimento dell'incentivo alle figure dirigenziali.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sull'albo pretorio del sito internet dell'Agenzia.
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data la necessità di conformare con tempestività i "Criteri" succitati al vigente quadro normativo ed interpretativo in materia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE — IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

Giulio Biroli — Stefano Begotti

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

"Allegato A" regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche"